



Dettaglio atto

Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Provvedimento 04 aprile 2000

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avente ad oggetto "Linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi"

(G.U. Serie Generale , n. 103 del 05 maggio 2000)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto;

Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che in questa Conferenza Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze per svolgere attivita' di interesse comune;

Visto il documento di linee-guida in oggetto trasmesso dal Ministero della sanità il 13 marzo 2000;

Concordate alcune non sostanziali modifiche al documento stesso; Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome, espresso in questa seduta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo;

Sancisce
il seguente accordo nei termini sottoindicati:

Governo, regioni e province autonome:

concordano sulla necessita' di attivare sul territorio nazionale le misure di prevenzione e controllo della legionellosi, individuate dalle allegate linee-guida che concorrono complessivamente ad un obiettivo di salute pubblica;

convengono che per il perseguimento del predetto obiettivo il Ministero della sanita' fornisca gli indirizzi e i criteri generali contenuti nel documento di linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante, ferma restando l'autonomia delle regioni e delle province autonome nell'adottare le soluzioni organizzative piu' idonee in relazione alle esigenze della propria programmazione.

Roma, 4 aprile 2000

Il presidente: Bellillo

Il segretario: Carpani

Articoli:

- 1
- [all. 1 - art. 1](#)

[Torna su](#)